



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



### Dal loro Sacrificio il Riscatto dello Stato

Il 23 maggio, in occasione del 22° anniversario della Strage di Capaci, il Siulp nel ricordare il sacrificio dei colleghi Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro e dei Magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, commemora la loro memoria per rinnovare l'impegno contro le Mafie e ogni organizzazione criminale che vuole sopraffare lo Stato imponendo l'anti Stato.

Il Siulp appartiene a coloro che non abbasseranno mai la guardia contro la delinquenza e i soprusi nel rispetto sacrale della vita a difesa della legalità, delle istituzioni, dei cittadini e della libertà.

Per noi commemorare la memoria significa esaltare il presente per rilanciarlo nel futuro.

### MAFIA: ALFANO, venerdì a Palermo omaggio a uomini scorta Falcone corona sulle tombe dei poliziotti Vito Schifani e Antonio Montinaro

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – "Dopodomani, quando ci inchineremo per rendere omaggio alla memoria di Giovanni Falcone, vorrò ricordare specificamente i poliziotti della sua scorta, persone che hanno lasciato il sangue per un ideale di Stato che noi difendiamo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, intervenuto alla presentazione del libro 'Portati 'o pigiama' di Maurizio Masciopinto (Rogiosi editore), organizzato dal sindacato di Polizia Siulp.

Nel corso delle celebrazioni in programma a Palermo per l'anniversario della strage di Capaci ad opera di Cosa nostra, per rimarcare il sacrificio dei poliziotti caduti in servizio nella lotta contro la mafia, Alfano e il Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa, si recheranno quindi non solo al cimitero Sant'Orsola di Palermo, presso la cappella dove riposano Giovanni Falcone e la moglie, Francesca Morvillo, ma anche al cimitero dei Rotoli, per deporre una corona sulle tombe di Vito Schifani e Antonio Montinaro, due degli agenti uccisi nell'attentato del 23 maggio 1992. Il terzo agente vittima della strage di mafia, Rocco Dicillo, è invece sepolto in Puglia.

#### FLASH nr. 21 – 2014

- Capaci 23 maggio 1992
- Fondo efficienza anno 2013: firmato l'accordo, pagamento entro giugno
- Polizia: Alfano, non consentirò mai che si usi pretesto per attaccare Corpo
- Concorso 7563 posti vice sovrintendenti
- VIMINALE. SIULP, bene ALFANO su piano Roma. Altissime le aspettative dei poliziotti.
- Rapporto informativo e mancata attribuzione di punteggio superiore
- Principio dell'alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale
- Termine per l'attivazione del proc.to disciplinare a seguito di sentenza che dichiara la prescrizione



### **Fondo efficienza anno 2013: firmato l'accordo, pagamento entro giugno**

Lo scorso 20 maggio presso il Dipartimento della P.S., come preannunciato, è stato sottoscritto l'accordo tra tutte le OO.SS. ed una delegazione dell'Amministrazione, presieduta dal Ministero dell'Interno on Angelino Alfano, per la distribuzione delle risorse previste dal Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali relativo all'anno 2013.

Le risorse complessive disponibili del Fondo per l'anno 2013, ammontano a 121.521.853, 00 di euro.

Con la citata somma si provvederà al pagamento delle seguenti voci: reperibilità (17,50 euro per turno) cambi turno (8,70 euro per turno), servizi di alta montagna (6,40 euro per turno), cambi turno per i reparti mobili (50,83 euro compenso unitario in ratei per ogni mese), e la produttività collettiva (4,25 euro per giornata lavorativa) sulla base dei dati raccolti in rapporto alla suddetto importo complessivo disponibile per il 2013.

Pertanto nel caso del numero massimo possibile di presenze giornaliere annue stabilite dalla circolare ministeriale (303 gg), la produttività collettiva ammonterà a 1.287,75 euro lordi, con una media annua calcolata sulla base dei raccolti pari a (267 gg) giornale lavorative per un importo di 1.134,75 euro lordi.

Considerato che tutte le somme necessarie sono già nella disponibilità del TEP, l'odierna sottoscrizione dell'accordo, secondo l'impegno formalmente assunto dall'Amministrazione, consentirà il pagamento al personale del Fondo, entro il prossimo mese di GIUGNO.

Nell'apposita sezione dedicata al Fondo efficienza per i servizi istituzionali del nostro sito è consultabile il testo dell'accordo firmato dal Segretario Generale del Siulp Felice Romano e dalle altre OO.SS.

---

### **POLIZIA: SIULP, BENE ACCORDO SU INDENNITA' AGGIUNTIVE**



Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "La sigla dell'accordo con cui si distribuiranno, nel mese di giugno, le indennità aggiuntive a tutti i poliziotti che sono stati impiegati in condizione di disagio o che hanno dato la propria disponibilità ad un maggiore impiego (istituti che sono stati individuati sul tavolo contrattuale per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'operatività della funzione di polizia e quindi la sicurezza dei cittadini) è un segnale importante e concreto ai sacrifici delle donne e degli uomini che si adoperano con totale abnegazione ogni giorno in ogni angolo del Paese per garantire la democrazia e la sicurezza".

Lo afferma Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, che plaude "all'accordo appena sottoscritto che conferma l'impianto della concertazione e della specificità del

Comparto Sicurezza, e sottolinea anche l'importanza degli ulteriori risultati e impegni assunti dal ministro Alfano".

"L'aver reperito risorse aggiuntive per le esigenze strumentali all'attività di polizia quali automezzi e equipaggiamenti, tra cui la priorità relativa ai giubbotti antiproiettile, insieme alla riconferma del suo impegno per lo sblocco del tetto salariale, la legge delega sul riordino e l'apertura del tavolo contrattuale, anche se per la sola parte normativa - prosegue Romano - conferma l'attenzione che il ministro Alfano dedica ai poliziotti e alla priorità del momento, ovvero la sicurezza del Paese e di chi è chiamato a garantirla.

### **Polizia: Alfano, non consentirò mai che si usi pretesto per attaccare Corpo**

Riportiamo le dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell'Interno Alfano nel corso della presentazione del libro "Portati o' pigiama" di Maurizio Masciopinto in ricordo di Antonio Manganelli.

Roma, 21 mag. – (Adnkronos) – "Reagisco male quando colgo qualcuno, troppi, che trovano un semplice pretesto per attaccare subito tutta la polizia: questo non lo accetto e non lo consentirò mai". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, nel suo intervento per la presentazione del libro di Maurizio Masciopinto, dal titolo 'Portati 'o pigiama' (Rogiosi editore), organizzata dal sindacato di polizia Siulp, a Roma.

"Il mio primo approccio -ha spiegato Alfano- nel dubbio, è comunque di mettermi dalla parte dei poliziotti. Uomini e donne che portano con onore la loro divisa. Credo che a ogni poliziotto dovrebbe essere consentita una visita al Sacario della polizia, che si trova presso la Scuola superiore di polizia a Roma, perché ogni divisa che è in giro per le strade rappresenta anche l'onore e la memoria dei poliziotti caduti in servizio che hanno lasciato il sangue per le strade".

"In questo anno al Viminale -ha sottolineato quindi il ministro- ho fatto tutto il meglio che ho potuto a servizio dello Stato e delle nostre forze di polizia, e continuerò a fare tutto il possibile. Se ho potuto fare bene finora è stato anche perché ho avuto collaborazione, soprattutto nel sindacato **Siulp che ha una leadership responsabile: ha difeso i poliziotti e le divise, ma non li ha resi 'controparte'.**"

### **Concorso 7563 posti vice sovrintendenti**



Rispondendo ai numerosi quesiti che pervengono circa l'attuazione della selezione per il concorso a 7563 posti per vice sovrintendenti, si comunica che entro la fine del mese saranno inviate le circolari esplicative agli uffici periferici su come rilevare i titoli dei candidati.

Il tempo trascorso è stato necessario per predisporre il foglio elettronico sul quale dovranno essere riportati i titoli, che dovranno essere certificati dal candidato, in modo che la selezione possa avvenire per tutte le annualità con modalità digitali e automatiche.

Come si può evincere il tempo trascorso per la realizzazione del suddetto foglio elettronico verrà recuperato all'atto della valutazione dei titoli e quindi della determinazione dei vincitori considerate le modalità digitali che consentono, in tempo reale, di conoscere la graduatoria dei vincitori tra tutti i partecipanti.

Per ogni ulteriore informazione si richiama la circolare esplicativa con la quale è stata data notizia del bando di concorso reperibile sul nostro sito all'indirizzo.

### **Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP**



Nella sezione news del nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni.

Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

**VIMINALE. SIULP, bene ALFANO su piano Roma. Altissime le aspettative dei poliziotti.**

Bene ha fatto il ministro Alfano a lanciare il piano Roma città sicura, che dovrebbe garantire, oltre ad una maggiore sicurezza, anche una migliore vivibilità della capitale durante le manifestazioni nel rispetto dei principi costituzionali ma anche delle funzionalità della città.

Lo afferma Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, in una nota nella quale nel dare atto all'iniziativa del ministro Alfano, sottolinea anche le aspettative delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Altrettanto bene il confronto con i massimi responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica di Roma, Prefetto, Questore, Comandante dei Carabinieri e anche il coinvolgimento del Sindaco perché solo attraverso le esperienze dirette di chi quotidianamente ha la responsabilità di gestire il delicato settore dell'ordine e la sicurezza pubblica, corroborata anche dalle esigenze dei cittadini attraverso il proprio sindaco, sarà possibile addivenire ad un piano concreto ed efficace che possa coniugare tutti gli interessi in gioco che trovano cittadinanza nel binomio che il Siulp rivendica da sempre, ovvero sicurezza e libertà.

Altissime sono le aspettative dei poliziotti e di tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine circa l'esito di questo confronto. Garantire il diritto costituzionale a manifestare è dovere di ogni stato democratico e quindi dell'apparato di Polizia; ma garantire la sicurezza agli operatori di polizia non solo è un dovere altrettanto irrinunciabile per uno Stato democratico ma è anche una necessità perché da questo dipende, per la quasi totalità, la buona riuscita del piano.

Sono certo, conclude Romano, che nel piano sono ricompresi anche risorse e mezzi indispensabili alla concreta attuazione delle direttive che discenderanno dal piano.

**SICUREZZA: SIULP, BENE PIANO ROMA SICURA, ORA RISORSE ADEGUATE  
SEGRETARIO, ALTISSIME LE ASPETTATIVE DEI POLIZIOTTI**

Roma, 19 mag. – "Bene ha fatto il ministro Alfano a lanciare il piano Roma città sicura, che dovrebbe garantire, oltre ad una maggiore sicurezza, anche una migliore vivibilità della capitale durante le manifestazioni nel rispetto dei principi costituzionali ma anche delle funzionalità della città". Lo

afferma il segretario generale del Siulp, Felice Romano, che sottolinea anche "la necessità che nel piano siano ricompresi anche risorse e mezzi indispensabili alla concreta attuazione delle direttive che discenderanno dal piano".

"Solo attraverso le esperienze dirette di chi quotidianamente ha la responsabilità di gestire il delicato settore dell'ordine e la sicurezza pubblica, sarà possibile addivenire ad un piano concreto ed efficace che possa coniugare tutti gli interessi in gioco - prosegue Romano - Altissime sono le aspettative dei poliziotti e di tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine circa l'esito di questo confronto, con i massimi responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica di Roma".

"Garantire il diritto costituzionale a manifestare è dovere di ogni stato democratico e quindi dell'apparato di Polizia; ma garantire la sicurezza agli operatori di polizia non solo è un dovere altrettanto irrinunciabile per uno Stato democratico ma è anche una necessità perché da questo dipende, per la quasi totalità, la buona riuscita del piano", conclude il sindacalista.

### **Rapporto informativo e mancata attribuzione di punteggio superiore**

Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine alla sindacabilità del rapporto informativo, con particolare riferimento al caso di mancata elevazione del punteggio, allorché lo stesso si sia mantenuto stabile per oltre un quinquennio ed in un contesto di assoluta incensurabilità sotto il profilo disciplinare. Al riguardo, non abbiamo trovato precedenti giurisprudenziali perfettamente corrispondenti al caso prospettato.

Invero, in materia di rapporti informativi l'autorità giudicante dispone di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo dell'eccesso di potere.

Il principio è stato più volte affermato dalla Giurisprudenza che ha avuto modo di chiarire come, relativamente ai rapporti informativi del personale statale, si applichi il principio di non obbligatorietà della motivazione discorsiva, essendo i coefficienti numerici, già di per se stessi, congiuntamente espressivi del giudizio formulato, quando l'oscillazione dei coefficienti si mantenga entro limiti contenuti. Viceversa, quando si verifica una consistente caduta del punteggio i principi di coerenza dell'azione amministrativa e di garanzia dei singoli impongono che della stessa sia data adeguata motivazione.

Forse, ai nostri fini, può essere utile la sentenza 485/2005 del 7 febbraio 2005 emanata dalla 1 Sezione del TAR Toscana sul ricorso proposto da un ispettore di Polizia che si doleva del fatto che l'Amministrazione non aveva attribuito, a differenza di quanto avvenuto per l'anno precedente, il punteggio aggiuntivo (+2), e tanto senza fornire a giustificazione del proprio operato una idonea ed adeguata motivazione.

Nella circostanza, il TAR ha respinto il ricorso ritenendo le doglianze prive di giuridico fondamento. In questa sentenza sono, citati principi rinvenuti da autorevoli precedenti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato Sez. V 4/7/97 n. 1071; TAR Lazio Sez. II 19/7/2002 n. 6512; TAR Calabria-Cz 2 maggio 2003 n. 1358), secondo cui i rapporti informativi relativi ai pubblici dipendenti sono autonomi per ciascun anno e in ragione di tale principio di autonomia detti rapporti non necessitano in generale di essere particolarmente motivati, proprio perché i coefficienti numerici sono di per se compiutamente espressivi del giudizio che si va a formulare.

Altro principio richiamato è quello dell'obbligatorietà della motivazione delle note di qualifica allorché si verifichi una notevole caduta di punteggio, per cui onde assicurare il perseguimento dei principi di coerenza dell'azione amministrativa oltreché di garanzia del singolo impiegato, s'impone a carico dell'Amministrazione un preciso onere di fornire un'adeguata giustificazione (cfr. TAR Lazio Ia Sez. 12 ottobre 1999 n. 1000).

In particolare, per quel che concerne il caso della mancata attribuzione di punteggio aggiuntivo, essendo implicito il conseguimento, comunque, del massimo punteggio in ciascuno degli elementi di giudizio, ed essendo chiara la circostanza che il punteggio aggiuntivo è un quid in più che viene conferito solo in presenza di eccezionali requisiti che consentano appunto detta particolare maggiorazione, secondo i giudici del TAR è del tutto evidente che la mancata attribuzione di tale punteggio aggiuntivo non può certo qualificarsi come una caduta di punteggio per l'interessato e quindi alcun onere di motivazione può ravvisarsi a capo all'Amministrazione.

A questo punto si può fare una considerazione. Se l'Amministrazione può non confermare, senza particolari motivazioni, l'attribuzione del punteggio aggiuntivo, potrebbe essere utilmente esperibile un ricorso in cui si deduca l'illegittimità della mancata elevazione del punteggio, ne caso di rapporto informativo stabile per oltre un quinquennio ed in un contesto di assoluta incensurabilità sotto il profilo disciplinare?

## **Il principio dell'alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale**



Con la sentenza n. 03586/2014 del 1° aprile 2014, la Sezione Quarta del TAR Lazio, analizza esaurientemente la regola dell'alternatività tra diversi rimedi giurisdizionali.

La questione di fatto: in relazione alla esclusione dalla selezione per dirigente Archivista di Stato, veniva inizialmente, proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, impugnando la "graduatoria attestante

l'esito delle prove orali, la valutazione ed esplicazione delle stesse" nonché il decreto di nomina dei componenti della Commissione.

Successivamente, oltre agli stessi atti già impugnati, con censure di differente tenore, con ricorso presentato davanti al TAR veniva impugnato il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria di merito del concorso stesso).

Il TAR, citando il Consiglio di Stato (sentenza n.4650/2013 del 18.9.2013 della sez. VI) ha precisato che " la proposizione di due ricorsi nelle due diverse sedi costituisce una scelta consentita dalla legislazione vigente, e la pendenza delle due controversie nelle due distinte sedi giudiziarie non può indurre l'organo giudicante a vanificare la tutela chiesta dall'interessato: in linea di principio, il ricorso straordinario proposto avverso l'atto presupposto non può essere dichiarato improcedibile in considerazione del fatto che l'atto consequenziale è impugnato innanzi al Tar, e viceversa il Tar non può dichiarare inammissibile il ricorso ad esso proposto, in considerazione del fatto che l'atto presupposto è stato impugnato nella sede straordinaria";

Peraltro, Come ha osservato la Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 432 del 2005, "nell'ordinamento non vi è una regola che consenta al Tar di decidere nel suo complesso la controversia riguardante le impugnazioni (proposte nelle due sedi e in assenza di trasposizione) dell'atto presupposto e di quello consequenziale. Una regola che preveda l'attrazione ipso iure della complessiva controversia innanzi allo stesso giudice (come ha evidenziato la citata ordinanza della Corte Costituzionale) rientra tra le varie possibilità rimesse alle scelte del legislatore (che potrebbe anche decidere di concentrare la sede decidente innanzi al giudice adito per primo, attribuendo in tal senso un potere di rimessione al giudice adito per secondo). Tale regola, tuttavia, e non è stata introdotta nemmeno dal codice del processo amministrativo".

I giudici amministrativi, sia nel giudizio straordinario in unico grado che nel giudizio articolato nei due gradi del plesso Tar-Consiglio di Stato ""devono comunque ispirarsi al principio di effettività della tutela e non giungere a conclusioni processuali penalizzanti per chi - per ragioni di per sé insindacabili, attinenti o meno alla esigenza di non far scadere i termini di impugnazione - ha inteso avvalersi di entrambi i rimedi di tutela, per impugnare atti tra loro connessi dal legame caratterizzante l'atto presupposto e l'atto consequenziale"".

Di conseguenza il ricorso giurisdizionalmente proposto veniva dichiarato inammissibile solo con riguardo all'impugnativa degli atti già gravati in sede straordinaria.

## **Termine per l'attivazione del procedimento disciplinare a seguito di sentenza che dichiara la prescrizione**

Sorgono spesso dubbi ed incertezze in ordine alla decorrenza del termine per l'inizio del procedimento disciplinare nei casi in cui l'iniziativa disciplinare consegue alla definizione di un procedimento penale con sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione.

Interessante e decisiva, al riguardo è la Sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 21 marzo 2014, emessa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Il problema è quello dell'interpretazione della norma, secondo la quale, «quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione».

Secondo il giudice rimettente, nel caso in cui, nei confronti dell'imputato, sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, il termine per l'attivazione del procedimento non può decorrere dalla data in cui l'Amministrazione ne ha avuto notizia. Questo perché, pur in presenza di due contrapposti indirizzi giurisprudenziali, l'uno che dà della norma una interpretazione letterale e l'altro che ritiene invece di poter pervenire all'affermazione della necessità della conoscenza per il decorso del termine; si deve ritenere insuperabile il dato letterale.

La questione riveste, per noi, particolare importanza poiché, come sostiene lo stesso giudice rimettente, parte della giurisprudenza amministrativa ha interpretato analoga disposizione, relativa al personale della Polizia di Stato, nel senso che il termine per iniziare il procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza che l'amministrazione ha avuto della pronuncia penale.

Peraltro, (l'art. 21 della legge n. 395 del 1990 rimanda, in sostanza, al d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, che reca "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti", prevedendo che il sistema disciplinare del Corpo di polizia penitenziaria debba ispirarsi ai principi e ai criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato).

Inoltre, la data nella quale l'amministrazione ha avuto conoscenza certa della decisione del giudice penale era già stata assunta come dies a quo, dal Consiglio di Stato, con la decisione n. 6521 del 2008, con riguardo all'art. 9, comma 6, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti) – di contenuto analogo – relativo al procedimento disciplinare della Polizia di Stato, nonché con la decisione n. 5999 del 2013, IV sezione, successiva al promovimento della questione di costituzionalità.

Ma veniamo al dunque. La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione non fondata, perché la disposizione impugnata, atteso che il legislatore, nel corso degli anni, ha modificato con significativi interventi il sistema disciplinare nel pubblico

impiego, può essere interpretata in modo evolutivo, si da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

Secondo la Corte Costituzionale, atteso che il Corpo di polizia penitenziaria, fa parte delle Forze di polizia, il relativo rapporto di impiego ha carattere pubblicistico ai sensi degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Analogamente alla Polizia di Stato abbiamo un ordinamento speciale, nel quale «Per tutto quanto non espressamente disciplinato, vigono, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato».

Pur in presenza di una disciplina speciale, dunque, l'interpretazione della norma censurata, va condotta alla luce dell'evoluzione normativa che ha interessato il procedimento disciplinare nel pubblico impiego.

Quest'ultimo, infatti, secondo la Corte Costituzionale, ha costituito il punto di riferimento comune per gli statuti giuridici speciali di diverse categorie professionali non contrattualizzate, la cui disciplina è strettamente collegata (l'art. 21 della legge n. 395 del 1990 rimanda, in sostanza, al D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, che reca "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti", prevedendo che il sistema disciplinare del Corpo di polizia penitenziaria debba ispirarsi ai principi e ai criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato).

Secondo la Corte, pertanto, il legislatore, che con il D.P.R. n. 3 del 1957 aveva affermato una preminenza del processo penale rispetto al procedimento disciplinare, prevedendo la destituzione di diritto, che veniva irrogata «escluso il procedimento disciplinare», con la legge n. 19 del 1990 inizia a riscrivere, in modo coerente con la significativa coeva regolamentazione del procedimento amministrativo, le dinamiche tra i due ambiti, in una logica di reciproca autonomia, giungendo, di recente, ad escludere la cosiddetta pregiudiziale penale, prevedendo, tra i criteri direttivi della delega conferita al Governo dall'art. 7, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), «che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all'esito di quest'ultimo».

Quindi, l'art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), ha stabilito: «Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale».

Tale evoluzione si inserisce, poi, nel profondo rinnovamento che in quegli stessi anni ha interessato le regole dell'agire della pubblica amministrazione, con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), rinnovamento che ha dato piena attuazione ai canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).

In buona sostanza, conclude la Corte, è proprio in linea con questo complessivo

quadro di riferimento che il Consiglio di Stato (IV sezione, decisione n. 2942 del 2011) ha affermato che l'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992 deve essere interpretato tenuto conto dell'esigenza che l'azione amministrativa si svolga secondo i canoni del giusto procedimento e del buon andamento, i quali suggeriscono di individuare "il dies a quo" del termine in questione dalla data di conoscenza della pronuncia penale. Secondo il giudice amministrativo, infatti, in caso contrario, si porrebbe alla conclusione, illogica e contraddittoria, di sottoporre l'esercizio del potere disciplinare al termine decadenziale senza che l'amministrazione abbia conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale e suscettibili di legittimare il procedimento sanzionatorio. In tale situazione – sempre secondo la decisione –, atteso che l'organo giurisdizionale non ha alcun dovere di notificare all'Amministrazione di appartenenza dell'impiegato la sentenza penale definitiva che lo riguarda, l'autorità potrebbe scegliere solo tra il non procedere disciplinarmente o procedere senza elementi, in entrambi i casi con risultati incompatibili con il principio del giusto procedimento.

Detto indirizzo, secondo i giudici della Consulta, appare saldamente ancorato, anzitutto, allo spirito delle nuove regole che nel sistema disciplinare generale conformano i rapporti tra il procedimento ed il processo, privilegiando, rispetto alle preclusioni temporali e in genere ai formalismi procedurali, la visione sostanzialistica della adeguata ponderazione dei fatti, che è appunto la chiave interpretativa dell'evoluzione normativa ricordata.

Correttamente, dunque, nel caso in questione la giurisprudenza amministrativa richiamata ha fatto uso di tali principi nella esegesi di questa norma che, nata in un contesto profondamente diverso, deve essere confrontata e letta alla stregua della profonda evoluzione del quadro normativo in cui è chiamata ad operare la pubblica amministrazione.

Dunque, proprio con riferimento al caso della sentenza di improcedibilità dell'azione in forza di estinzione del reato per prescrizione, sussiste l'esigenza che il dies a quo per l'amministrazione decorra dalla conoscenza effettiva, così come effettive sono le garanzie procedurali di cui si avvale il dipendente.



dona il tuo  
5 x 1000  
alla P.A.S.U.

"Patrocinio Solidarietà Uguaglianza" associazione per intervenire con un concreto sostegno ai poliziotti ed alle loro famiglie costretti a confrontarsi con improvvise ed imprevedute esigenze economiche alle quali non riescono a far fronte.

Tra i vari casi si può pensare al problema dei superstiti dei colleghi venuti a mancare per gravi malattie, senza che quindi sia possibile accedere ad indennizzi; alla condizione degli infortunati e delle loro famiglie che, dopo i 12 mesi di malattia continuativa, subiscono una decurtazione di stipendio fino al 50%; al problema delle cure particolari nei confronti di familiari infermi o portatori di handicap; l'esigenza di sostenere gli studi dei figli che non dispongono di sufficienti mezzi.

Ognuno di noi è però in grado di contribuire a questo sforzo semplicemente scegliendo la P.A.S.U. Onlus come destinataria del 5 per mille nella propria dichiarazione dei redditi, sensibilizzando in tal senso anche i propri conoscenti e familiari.

## CF 91164180357

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

### ■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

### ■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

### ■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

### ■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

### ■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Numero Verde  
800 754445



[www.euroccs.it](http://www.euroccs.it)



L'unica società **SIULP**  
FINANZIARIA  
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

# Presti-amo

Finanziamenti per passione



**DIREZIONE GENERALE ROMA** Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

**I NOSTRI AGENTI A:** Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.euroccs.it](http://www.euroccs.it). Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

